

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA SOCIALE "OFFICINA FOTOGRAFICA TOSCANA"

Articolo 1 Denominazione-Sede-Durata

È costituita, ai sensi della legge 383/00, l'associazione fotografica di promozione socio-culturale denominata "OFFICINA FOTOGRAFICA TOSCANA" in breve denominabile anche con la sigla abbreviata O.F.T. con sede attualmente in Fucecchio -Fi- in via Lucchesi n. 25. Questa potrà essere trasferita con semplice delibera approvata dall'assemblea ordinaria dei soci. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta solamente con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2 Scopo-Oggetto socio-culturale

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione non ha scopo di lucro. Tutte le attività degli associati sono svolte a titolo gratuito.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotta le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale e/o culturale, tra cui l'attuazione di iniziative inerenti alla fotografia.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione fotografica, in particolare si propone di:

- Riunire i fotografi di ogni livello che sono interessati a far progredire le loro conoscenze in materia.
 - Fornire valutazioni costruttive e suggerimenti attraverso incontri e/o corsi, con incoraggiamento verso i principianti.
 - Promuovere e valorizzare il territorio locale, attraverso mostre fotografiche ed attività correlate.
 - Incrementare e diffondere la passione per la fotografia in tutte le sue forme (vedi punti a + b) mediante la pubblicazione e la cessione, a soci o terzi, di periodici e/o libri, sia su carta che su supporto elettronico.
 - Stipulare rapporti ed accordi con altri enti sociali, associazioni, federazioni, italiani o esteri che perseguano le stesse finalità.
- Per il raggiungimento delle suddette finalità L'Associazione si avvale di strumenti utili come scopi sociali e/o collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, conferenze, se il caso, del patrocinio.

Articolo 3 Soci

L'Associazione fotografica è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito ed i ideali. L'adesione all'Associazione fotografica è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art.4 I soci si dividono in:

-Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

-Soci Sostenitori

Sono soci Sostenitori tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che contribuiscono, con liberalità, agli scopi dell'associazione mediante conferimento in denaro per le iniziative dell'Associazione fotografica stessa.

-Soci Ordinari

Sono soci Ordinari tutti coloro che abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Associazione fotografica.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee compreso il voto, qualora sia necessario e richiesto.

Articolo 4 Modalità di Ammissione Soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte dell'interessato. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci contestualmente al versamento della quota annuale da saldare entro il 31 Gennaio di ogni anno. (Quota che può essere aggiornata da Direttivo di anno in anno previa comunicazione anticipata di 60gg) Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 5 Perdita della Qualifica di Socio

La qualità di socio si perde per:

-Decesso.

-Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

-Dimissioni: qualsiasi socio può recedersi dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta ed almeno 60gg. prima dello scadere dell'anno in corso al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata.

-Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6 Risorse Economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione fotografica è rivolta e per coprire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (Corsi, work-shop ed iniziative similari);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e terzi.

Articolo 7. Organi dell'Associazione

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate. Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere
- g) Il Cerimoniere

Articolo 8. Assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 9. Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione di posta elettronica, fax e pubblicato sull'organo ufficiale d'informazione dell'Associazione (sito web) almeno 20gg prima della convocazione (ridotti a 5gg in caso di convocazione urgente). Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 10. Validità dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 11. Votazioni

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di:

- Consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- Informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi.
- Ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 12. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. Incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 13. Cariche Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e il cerimoniere.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione fotografica.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 14. Durata Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.



Articolo 15 Convocazione Riunione

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a tramite email, o lettera da consegnare a mano, a mezzo fax.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16 Validità Riunione e Compiti

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario. Al Cerimoniere spetta il compito di aggiornare tutte le piattaforme web portando proprie idee o indicate dai soci stessi per migliorare la comunicazione.

Articolo 17 Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica due anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricomano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione.
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione.
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione.
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati.
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 18 Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 19 Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Contributi, donazioni e/o lasciti dei propri soci e/o privati.
- Contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni Pubbliche, di Organismi Internazionali.
- Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi
- Entrate derivanti attività commerciali e produttive marginali e/o iniziative promozionali

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione. Gli utili ed avanzi di gestione dell'Associazione saranno così destinati:

- 10% al fondo di riserva
- 90% per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Tutte le operazioni amministrative che riguardano le disponibilità liquide, dovranno portare la firma del Presidente e del Vicepresidente in carica, o del revisore dei conti (Tesorere) disgiunte tra loro.

Articolo 20 Scioglimento

In caso di scioglimento (vedi art. 27 c.c.), il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 21 Norme Finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile vigente in materia di associazionismo di promozione sociale.

